

## ARTICOLI LAVORO

Statali, deroga al massimale contributivo: termini per l'esercizio dell'opzione	Pag. 2
Aziende agricole con dipendenti: chiarimenti Inps sull'inquadramento previdenziale	Pag. 5
Festival del lavoro 2019: il riassunto della tre giorni	Pag. 8

## FISCO

Isa: l'integrativa può bloccare il premiale	Pag. 11
Produttori agricoli: l'effetto della proroga dei versamenti	Pag. 13
Adeguate verifica "semplificata": le "verifiche differite"	Pag. 15
La mancata imputazione dei ricavi genera riserve di utili	Pag. 17
Bancabilità della cooperativa: metodi di rilevazione dei ristorni	Pag. 20
DL Crescita: il nuovo calendario Redditi per i versamenti	Pag. 23

## GIURISPRUDENZA

Finanziamenti dei soci. La causa sul rimborso va al Tribunale delle Imprese	Pag. 26
Invito del Fisco senza avvertimento. La prova è salva	Pag. 28

## L'ESPERTO RISPONDE

E-fattura inviata da operatore sanitario che non inoltra i dati al S.T.S.	Pag. 30
---	---------

## NOTIZIE FREE

Interventi di risparmio energetico: l'invio comunicazione all'ENEA	Pag. 32
Sequestro solo se c'è il "fumus"	Pag. 35

24 Giugno 2019

## **Statali, deroga al massimale contributivo: termini per l'esercizio dell'opzione**

Con la [Circolare n. 93](#) del 17 giugno 2019, l'Inps ha fornito indicazioni in merito all'esclusione dall'applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, prevista dal DL n. 4/2019 (c.d. Decretone) convertito con modificazioni dalla [legge n. 26/2019](#).

Si ricorda, infatti, che l'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito, per i suddetti lavoratori, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutata dall'ISTAT.

Ebbene, in deroga a tale disposizione, il DL n. 4/2019 sopra richiamato, all'articolo 21, prevede che *"i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. (...)"*.

In forza di tale previsione, dunque, i lavoratori pubblici, al ricorrere di determinate condizioni, hanno facoltà di optare per l'esclusione dall'applicazione del citato massimale contributivo, che per l'anno 2019 è pari 102.543 euro.

### **Soggetti interessati**

I lavoratori che possono esercitare l'opzione sono i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Vi rientrano, in particolare:

- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
- il personale della carriera diplomatica e prefettizia;
- il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- i professori e i ricercatori universitari, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- le altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano ad una delle categorie sopra richiamate.

Per esercitare tale facoltà di opzione è necessario che detti lavoratori prestino servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro.

La suddetta opzione può essere esercitata anche dal personale in regime di diritto pubblico il cui rapporto di lavoro è regolato dall'ordinamento di appartenenza in regime di trattamento di fine servizio (TFS) tenuto conto che risulta al momento escluso dalle forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro.

### **Termini per l'esercizio dell'opzione**

La facoltà di opzione può essere esercitata, a pena di decadenza, entro i termini di seguito descritti.

In particolare, se trattasi di dipendenti in servizio alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019):

- **entro sei mesi dal 29.01.2019**, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (in tal caso il termine ultimo è il **29 luglio 2019**);
- **entro sei mesi dalla data del superamento del massimale**, se negli anni precedenti al 29 gennaio 2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;

Con riferimento ai dipendenti assunti a decorrere dal 30 gennaio 2019 (vale a dire il giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019), la facoltà di opzione può essere esercitata entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.

L'istituto precisa, infine, che il massimale contributivo è disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell'opzione e che la stessa deve essere esercitata utilizzando il relativo modulo "AP136" pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Autore: **Mattia Gigliotti**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: [Previdenza e lavoro](#) > [Inps](#)

24 Giugno 2019

## Aziende agricole con dipendenti: chiarimenti Inps sull'inquadramento previdenziale

Tutti i soggetti datori di lavoro, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla struttura economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperativa, consorzi, organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle attività indicate dal primo comma dell'articolo 2135 c.c., sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all'assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata. In virtù dell'evoluzione organizzativa delle strutture produttive che operano nel mercato agricolo - che talvolta hanno una definizione tale da non risultare immediatamente riconoscibili quali soggetti da inquadrare nella previdenza agricola - l'Inps, con la [Circolare n. 94](#) del 20 giugno 2019, ha ritenuto necessario intervenire per fornire indicazioni in merito al corretto inquadramento ai fini della contribuzione agricola unificata relativamente ai soggetti che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, ulteriori attività, quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli.

### **Criterio della prevalenza per le attività connesse**

Il terzo comma dell'articolo 2135 c.c. sopra citato indica le attività connesse a quelle di imprenditore agricolo, intendendo tali *“le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”*.

A tal proposito, l'Inps chiarisce che - nel rispetto del **criterio della prevalenza** - le attività connesse sono considerate agricole, pertanto devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e, nel caso di fornitura di beni e servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse.

In alcuni casi, tuttavia, la normativa di riferimento ha sancito l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo anche a quei soggetti che svolgono una delle attività connesse del processo produttivo in modo svincolato dalle attività principali della coltivazione, dell'allevamento e della silvicoltura, delle quali si darà conto nei successivi paragrafi.

### **Cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi**

L'Istituto chiarisce che l'inquadramento previdenziale nel settore dell'agricoltura ricorre in tutti i casi in cui la cooperativa o il consorzio utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Non è, dunque, richiesto che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività principali di cui all'articolo 2135, primo e secondo comma, del codice civile, ma **è necessario che l'intera compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli**. Pertanto, ricorrendo

tale condizione, le cooperative devono ritenersi inquadrabili nel settore dell'agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

### **Cooperative di trasformazione**

Con riferimento a detta fattispecie, nel documento di prassi viene chiarito che si tratta di cooperative di natura industriale o commerciale inquadrabili nei relativi settori previdenziali e che sono da inquadrare **nel settore dell'agricoltura solo quando l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.**

Pertanto, ai fini dell'inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.

### **Società**

In analogia a quanto detto per le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, si considerano imprenditori agricoli le **società** di persone e le Srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Ai fini dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura occorre, quindi, che la società sia costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi. Pertanto, ove inquadrabili nel settore dell'agricoltura, le suddette società sono tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

### **Organizzazioni di produttori**

Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori agricoli, l'Inps rammenta che - ai fini dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata - l'organizzazione deve assumere una delle forme giuridiche di cui all'articolo 3, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 102/2005 e soprattutto deve essere costituita tra soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo. Pertanto, le organizzazioni di produttori agricoli devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- a) società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società consortili, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

### **Imprese non agricole**

Infine, viene fatta menzione di quelle imprese che, pur non essendo agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori assicurati in qualità lavoratori agricoli dipendenti.

Si ribadisce, al riguardo, che si tratta di imprese che operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell'impresa, una o più attività tassativamente elencate nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, quali la raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale. Ai fini assicurativi, pertanto, gli operai addetti a tale attività sono da considerare lavoratori agricoli dipendenti.

Autore: **Salvatore Cortese**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Previdenza e lavoro](#) > [Inps](#)

24 Giugno 2019

## **Festival del lavoro 2019: il riassunto della tre giorni**

Come noto, si è svolta al Mi.Co. di Milano la decima edizione del Festival del lavoro 2019, nelle giornate dal 20 al 22 giugno, con il titolo, lavoro, innovazione e crescita.

La manifestazione di portata nazionale è diventata negli anni un appuntamento imperdibile, non solo per la categoria di Consulenti del Lavoro, ma anche e soprattutto per chi del diritto del lavoro ne diffonde la cultura ad ogni livello, dai politici, ai giornalisti, accademici, esperti del diritto del lavoro, rappresentanti del governo e dei sindacati, che insieme, ci raccontano e costruiscono il futuro del lavoro, in Italia e nel mondo.

L'evento nazionale, infatti, quest'anno ha aperto ancora di più i suoi confini, ospitando le delegazioni straniere degli esperti del diritto del lavoro di Corea, Giappone, Romania e Spagna. La Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, Marina Calderone, aveva annunciato l'obiettivo di creare la Federazione mondiale dei Consulenti del Lavoro, costituitasi proprio durante il Festival del lavoro 2019, che ha visto l'elezione della Presidenza di Marina Calderone, già Presidente del CNO e del CUP in Italia. L'obiettivo della Federazione è quello di promuovere un mercato del lavoro equo e sostenibile, favorendo la mobilità e la cooperazione internazionale, nonché di individuare un modello di riferimento per l'affermazione dei valori professionali. Riassumere questa tre giorni non è cosa semplice, si vivono intensamente tutti i singoli minuti della manifestazione, che sono scanditi da eventi di grande portata mediatica.

Proviamo allora a partire dall'inizio, che rappresenta poi anche un po' la fine. Nella prima giornata del Festival era atteso il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che non ha presenziato alla manifestazione, inviando però un video messaggio che è stato trasmesso durante la cerimonia di chiusura. Innanzitutto il Ministro si è scusato con la categoria tutta per non essere riuscito a partecipare personalmente ai lavori a causa del ritardo nella conversione del decreto crescita, atteso per la fine di giugno. I punti del suo intervento, su cui si attendevano risposte, sono stati in ogni caso sciolti nel breve ma significativo intervento:

- Il bonus sud 2019 ha trovato le coperture finanziarie per colmare i primi 4 mesi dell'anno, lasciati fuori dal decreto ANPAL n.178 del 19 aprile 2019, rientrando di prepotenza nel decreto crescita, che sarà normato presumibilmente entro il 29 di giugno.
- Sulla riforma del Durc, chiesta da tantissimo tempo, sono ancora in corso le verifiche delle coperture finanziarie, utili ad emanare i decreti attuativi. Inizialmente le stime fatte per il riordino della normativa sul documento unico di regolarità contributiva, prevedevano una spesa pari a 7 milioni, verifiche provenienti da Enti dello Stato hanno poi accertato una previsione maggiore, che necessita inevitabilmente di ulteriori correttivi, con la conseguenza che si dovrà ancora attendere per avere un nuovo e più



equo strumento di legalità.

- Come anticipazione, il Ministro ha annunciato il lavoro che si sta svolgendo per abbattere in maniera strutturale il cuneo fiscale, con l'impegno di fare di più e più in fretta, riportando anche equilibrio sulla gerarchia delle fonti, violata troppo spesso da circolari e messaggi, come è accaduto in maniera massiccia in questi primi mesi dell'anno.

Rispettati invece gli impegni presi dal Ministro Salvini e dalle altre forze politiche, che hanno raccontato alla platea gli obiettivi per il prossimo futuro. Per il Ministro Salvini abbassare le tasse è un impegno di civiltà ed il solo modo per far ripartire il nostro paese in modo serio. Sono state dieci le aree di dibattito allestite al Mi.Co.: Auditorium, Aula del Diritto, Isola delle Politiche Attive, Isola della Previdenza, Aula delle Opportunità, Aula dell'Orientamento al lavoro, Lavoro e territorio, laboratorio delle idee, laboratorio lavoro e laboratorio professione 2030.

In particolare, l'aula delle politiche attive ha visto la partecipazione di numerosi Assessori regionali, rappresentanti dell'ANPAL dell'INPS, dell'ASPAL e di altre agenzie regionali per il lavoro, in un confronto su temi legati al Reddito di Cittadinanza e alle misure di Politiche Attive regionali. Quello che ne è emerso è stato un malcontento generale. A detta di quasi tutti gli Assessori, che lavorano quotidianamente sul campo su ogni aspetto che riguarda la misura di "politica attiva" nazionale, il Reddito di Cittadinanza disincentiva la ricerca di occupazione. E' stata poi chiesta a gran voce, da parte di tutti i partecipanti, una celere emanazione del Decreto attuativo per lo sblocco delle risorse utili a rafforzare, in maniera stabile, i Centri per l'impiego.

Quanto all'avvio della seconda fase della misura, che vedrebbe la combinazione con l'assistenzialismo dovuto dal sussidio, all'avvio di un percorso di ricollocazione, la Dott.ssa Maria Grazia Sampietro, della Direzione Centrale Ammortizzatori sociali INPS, ha dichiarato di aver completato la trasmissione dei flussi sui percettori di RdC, che sono stati messi a disposizione del Ministero del Lavoro, in attesa di un decreto del garante della Privacy, utile a sbloccare lo scambio di dati tra i vari Istituti.

La data del 24 giugno, attesa per l'avvio della fase 2, per cui è previsto l'invio dell'elenco dei nominativi dei primi beneficiari che dovranno sottoscrivere i patti per il lavoro, sarà dunque, presumibilmente, posticipata di qualche giorno. Quanto al bonus per i datori di lavoro, legato alle assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza, il Presidente dell'Inps, Tridico, ha affermato che sarà presto disponibile la circolare operativa, già in elaborazione e, sullo stesso tema, il Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro, Vincenzo Silvestri, ha sollecitato il Direttore Generale dell'ANPAL, Salvatore Pirrone, entrando nel merito della possibilità di fruire delle agevolazioni anche per quei datori di lavoro che, nelle more della creazione della piattaforma digitale SIULP, utile a comunicare il numero dei posti vacanti in azienda e finalizzata ad alimentare il software di incrocio tra domanda ed offerta, hanno assunto percettori di RdC.

Il Direttore Generale si è detto ottimista al riguardo e certamente ha fornito un'apertura volta a non penalizzare i soggetti che in autonomia si sono già attivati nella ricerca di occupazione, uscendo di fatto dal sistema dei sussidi di Stato, fiduciosi di aver compiuto una scelta lungimirante e che non porterà a penalizzare il nuovo datore di lavoro.

Questo è molto altro è accaduto durante il Festival del lavoro, manifestazione irrinunciabile per chi ama questa splendida professione.

Autore: **Alessia Noviello**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: [Previdenza e lavoro](#) > [Varie](#)

24 Giugno 2019

## **Isa: l'integrativa può bloccare il premiale**

I contribuenti che presenteranno una dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sui redditi, migliorando il valore dell'indicatore sintetico di affidabilità, ed ottenendo un punteggio pari all'8 o superiore, non potranno beneficiare del regime premiale di cui al provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019. Ciò se la presentazione del nuovo modello integrativo sarà effettuata oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione annuale. La precisazione è stata fornita dall'Agenzia delle entrate durante l'incontro tenuto, il 20 giugno scorso, con le associazioni di categoria ed i professionisti.

### ***La fattispecie: la presentazione della dichiarazione integrativa***

Il caso riguarda un contribuente che ha presentato la dichiarazione dei redditi ed il cui valore dell'indicatore sintetico di affidabilità è pari a 7,7. Nel periodo d'imposta 2020 il contribuente si è reso conto di aver omesso l'indicazione del quadro RE di compensi professionali per un importo pari a 22.000 euro. Conseguentemente intende presentare una dichiarazione integrativa, avvalendosi del ravvedimento operoso, commisurando la sanzione ridotta per l'infedeltà su un importo pari al 90 per cento (sanzione minima) della minore imposta versata.

A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa il contribuente ridetermina l'indicatore sintetico di affidabilità che assume ora un valore pari a 8,1. Si pone quindi il problema se il contribuente possa accedere al regime premiale previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Se la presentazione della dichiarazione integrativa è ad esempio avvenuta a febbraio dell'anno 2020, in linea teorica il contribuente potrebbe utilizzare in compensazione il credito Iva infrannuale del trimestre gennaio/marzo 2020 (o quello dei due trimestri successivi) senza l'apposizione del visto di conformità. Preventivamente, cioè dal 1° al 30 aprile 2020 dovrà essere presentato il modello TR e, successivamente, ove la soluzione dovesse essere positiva, il contribuente potrà far valere la compensazione senza visto entro il limite massimo di 50.000 euro.

### ***La soluzione negativa dell'Agenzia delle entrate***

L'Agenzia delle entrate, facendo leva su un'interpretazione letterale dell'art. 9 – bis del [D.L. n. 50/2017](#), ha fornito una soluzione negativa. In buona sostanza se la presentazione della dichiarazione dei redditi viene effettuata oltre i termini ordinari, l'accesso al regime premiale sarà definitivamente precluso.

In particolare, il comma 1, ultimo periodo della disposizione citata prevede che gli indicatori sintetici esprimono *“su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11”*.

In pratica l'Agenzia delle entrate ha osservato come la disposizione subordini l'applicazione

del regime premiale alla presentazione del modello entro la scadenza ordinaria prevista dalla legge. Il “decreto crescita”, approvato con la fiducia alla Camera, prevede che il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 30 novembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione. La disposizione troverà applicazione già con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018. Il modello dovrà essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2019. Secondo questa interpretazione restrittiva se il contribuente dovesse avvalersi del ravvedimento operoso e presentasse la dichiarazione integrativa durante il mese di febbraio dell’anno 2020, non potrà accedere al regime premiale avendo “superato” la scadenza ordinaria (del 30 novembre 2019). Ciò anche laddove il valore dell’indicatore sintetico di affidabilità ricalcolato dovesse essere pari, come nell’esempio, ad 8,1. In buona sostanza le rettifiche del modello possono consentire l’accesso al regime premiale solo se risultanti da una dichiarazione integrativa “nei termini”.



Autore: **Nicola Forte**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: [Isa](#) > [dichiarazione](#)

24 Giugno 2019

## **Produttori agricoli: l'effetto della proroga dei versamenti**

Anche i produttori agricoli che determinano il reddito agrario mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale saranno interessati dalla proroga dei versamenti disposta dall'emendamento al decreto crescita. In virtù di tale emendamento, infatti, sono prorogati al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive nonché dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

### ***La ratio***

La *ratio* è la stessa che dava origine, fino all'anno scorso, alla proroga estiva per i soggetti che applicavano gli studi di settore.

In base a quella logica, esattamente come è stato disposto quest'anno dall'emendamento per gli ISA, non si faceva riferimento ai soggetti realmente obbligati alla compilazione e trasmissione degli studi di settore. Erano, infatti, interessati dallo slittamento dei termini di versamento tutti i soggetti esercenti attività contraddistinte da codici ATECO per le quali risultavano approvati i relativi modelli degli studi di settore.

Si spiega in questi termini il differimento dei termini di versamento anche per i contribuenti minimi e forfettari allora dispensati dall'applicazione degli studi di settore e, oggi, dagli ISA.

### ***La sorpresa, o le sorprese, di quest'anno***

Se da un lato nessun addetto ai lavori si sarebbe aspettato una proroga così ampia del termine di versamento senza nemmeno la maggiorazione dello 0,4%, inizialmente prevista per il 22 agosto, l'assoluta novità è che tale provvedimento interessi il mondo agricolo.

I vecchi studi, infatti, erano stati pensati dal legislatore per i settori dei servizi, delle manifatture, del commercio e delle professioni, senza intaccare il mondo agricolo per il ventennio della loro vigenza.

Al contrario, i nuovi ISA sono stati elaborati, oltre che per gli elencati settori, anche per le attività agricole.

Come si è avuto modo di illustrare in precedenti contributi (sul punto, si leggano gli articoli [Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale nelle attività agricole](#) del 28 febbraio e [ISA nelle attività agricole. I chiarimenti delle Entrate](#) del 15 maggio), con l'art. 1 comma 1 nn. 84) e 85) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.12.2018 sono stati approvati i modelli ISA AA01S e AA02S applicabili alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, contraddistinte dai codici ATECO riportati nella sez. A della tabella "Classificazione delle attività economiche - ATECO 2007".

Con riferimento ai precedenti articoli menzionati, si coglie l'occasione per ricordare che la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Puglia, in risposta ad un'istanza di

interpello, ha chiarito che gli ISA non sono applicabili ai produttori agricoli che determinano il reddito agrario ai sensi degli artt. 32 e ss. del [TUIR](#).

Tali soggetti tuttavia, in virtù del tenore letterale dell'emendamento e sempre che non vengano emanati futuri provvedimenti di differente portata, beneficeranno del termine del 30 settembre purché nell'anno 2018 abbiano conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal decreto ministeriale di approvazione.



Autore: **Francesco Giuseppe Carucci**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Isa](#) > [dichiarazione](#) - [Versamenti](#) > [D'imposta](#)

24 Giugno 2019

## **Adeguata verifica “semplificata”: le “verifiche differite”**

Come precisato nella [Regola tecnica n. 2](#) e nelle successive [Linee guida](#) del Consiglio Nazionale, le misure semplificate di adeguata verifica consistono:

- nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del [D.Lgs. n. 231/2007](#) (acquisendo copia cartacea o digitale di un valido documento di identità);
- nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della medesima dichiarazione resa dal cliente;
- nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo (ad es. 36 mesi) per i rapporti continuativi, **essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni** (laddove invece tale quadro dovesse risultare variato, il soggetto obbligato avrà cura di effettuare una valutazione del rischio).

### ***La documentazione del procedimento***

La Regola Tecnica n. 2.4. precisa che rimane fermo il dovere per i soggetti obbligati di compiere una valutazione – seppure non formalizzata – del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione; peraltro, la formalizzazione di tale valutazione, attuata mediante puntuale compilazione della scheda in allegato AV.1 delle Linee guida in commento, predisposta dal Consiglio Nazionale per la determinazione del rischio effettivo, consente al Professionista di dimostrare, a posteriori (eventualmente in sede di controllo da parte del medesimo Organismo di autoregolamentazione ovvero degli Organi preposti alla vigilanza nel settore in commento) di aver adempiuto al dovere di valutazione del rischio, ancorché ne sia scaturita un'adeguata verifica con metodologia semplificata.

Le medesime Linee guida precisano, peraltro, che in relazione ai soggetti cui è associato un basso livello di rischio per essere residenti o domiciliati in Paesi a basso rischio riciclaggio/FDT, come sopra indicati, il professionista dovrà comunque acquisire informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi del citato art. 22.

A fattor comune per tutte le casistiche che, almeno in linea teorica (essendo presenti i citati indici suggeriti dalla norma o dalla Regola tecnica), potrebbero consentire al Professionista l'effettuazione dell'adeguata verifica con “procedura semplificata”, tale modalità non è ammessa quando il professionista nutra sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: in tali casi l'unica procedura di adeguata verifica (eventualmente) ammessa sarà

quella “rafforzata”, nel cui contesto il Professionista dovrà valutare, ricorrendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007.

### **Le “verifiche differite”**

La disciplina dell’art. 23 in tema di adeguata verifica semplificata, va coordinata con il disposto di cui al precedente art. 18, terzo comma.

In particolare, ai sensi della disposizione da ultimo citata, *“in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all’instaurazione del rapporto o al conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l’ordinaria gestione dell’attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all’acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione e completano le procedure di verifica dell’identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico”*.

Peraltro, qualora, **decorso tale termine**, il Professionista riscontri l’impossibilità oggettiva di completare la verifica dell’identità del cliente, dovrà astenersi dal porre in essere la prestazione professionale ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 231/2007; dovrà, altresì, valutare, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 35 del medesimo decreto.



Autore: **Marco Brugnolo**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Antiriciclaggio](#) > [Varie](#)



24 Giugno 2019

## **La mancata imputazione dei ricavi genera riserve di utili**

Per effetto dell'abrogazione della disposizione, avvenuta ad opera dell'articolo 1, commi 1003 e 1004, della [legge n. 205/2017](#), i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018, esclusi quelli aventi ad oggetto utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 la cui distribuzione è deliberata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, scontano la tassazione integrale con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento.

Preme ricordare che l'articolo 47 del [TUIR](#), prima della riforma prevedeva che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti IRES, percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori dell'esercizio d'impresa, fossero tassati attraverso il concorso alla formazione del reddito complessivo limitatamente:

- al 40 per cento del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- al 49,72 per cento del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- al 58,14 per cento del loro ammontare con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Nel Modello Redditi SC/2019 rilevante è la compilazione del quadro RS con specifico riferimento al capitale e riserve.

### ***Il prospetto del capitale e delle riserve***

Il prospetto dei dati relativi al patrimonio netto, consente di monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

Occorre evidenziare che, nel quadro RS del Modello Redditi SC/2019 e precisamente nel rigo RS130 "capitale sociale", devono essere riportati:

- l'importo del capitale sociale (anche se non interamente versato) risultante dal bilancio del precedente esercizio;
- le variazioni di capitale sociale avvenute nell'esercizio, distinguendo la quota formata a seguito di imputazione di utili di esercizio da quella imputata a riserve in sospensione di imposta.

Nel rigo RS131, invece, devono essere indicati i movimenti delle riserve di capitale. Le citate riserve, se distribuite non costituiscono utili in capo ai soci.

### ***Le criticità nella compilazione del Modello Redditi***

Nella compilazione del Modello Redditi 2019, con particolare riguardo al prospetto delle riserve da indicare nel quadro RS, si possono riscontrare delle criticità. Particolare attenzione assume la gestione delle riserve che non sono state create da utili accantonati nel patrimonio netto o da apporti da parte dei soci, bensì create da particolari operazioni che hanno come finalità l'incremento del patrimonio netto. Si evidenziano:

- riserva da costo ammortizzato;
- riserva da correzioni contabili

Soffermandosi sugli errori contabili, si ricorda che, l'OIC 29 rubricato "cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio", ha modificato la gestione degli errori di bilancio, dopo l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico a seguito del [D.lgs. n. 139/2015](#), con il quale si è completato l'iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE.

In base all'OIC 29, la correzione di un errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.

La correzione di errori rilevanti, commessi in esercizi precedenti è eseguita sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore e si rileva in rettifica degli utili portati a nuovo.

Per quanto riguarda, invece, la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti, è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.

Pertanto, nel caso in cui venga corretta la mancata imputazione di ricavi, si parla di riserva di utili che dovrà essere indicata nel prospetto in base all'anno in cui il maggior utile sarebbe dovuto essere rilevato.

Nello specifico, se l'anno dell'errore dovesse rientrare tra il periodo di imposta 2008 e il periodo di imposta 2016, l'incremento dovrebbe essere inserito nel rigo RS136 del Modello Redditi SC/2016.

.

Abbonamenti

The logo for FISCAL SPEECH features a blue speaker icon with sound waves to the left of the text "FISCAL SPEECH". "FISCAL" is in blue and "SPEECH" is in green.

Richiedi una prova gratuita

Ti permette di "ascoltare" ciò che ogni giorno consulti sulle nostre pagine

Servizio gratuito per gli abbonati!

Autore: **Paola Sabatino**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Dichiarazione](#) > [Modello Redditi 2019](#)

24 Giugno 2019

## **Bancabilità della cooperativa: metodi di rilevazione dei ristorni**

Con la delibera di approvazione del risultato d'esercizio, le assemblee delle società cooperative sono chiamate a decidere in merito all'eventuale erogazione dei ristorni. L'istituto del ristorno, tipico delle imprese cooperative, rappresenta il vantaggio mutualistico differito, riconosciuto al socio in funzione della quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi con la società. In altri termini, il socio di cooperativa partecipa al sodalizio con l'obiettivo di realizzare scambi di beni o servizi con la società o di procurarsi occasioni di impiego a condizioni di maggior vantaggio rispetto a quelle di mercato. Tale maggior vantaggio può essere garantito direttamente nel corso della gestione, applicando al socio condizioni di favore nei singoli scambi, così come può essere in tutto o in parte differito a un momento successivo, attraverso il riconoscimento di una quota dell'avanzo della gestione mutualistica, che viene appunto denominata ristorno. La natura di tale ristorno dipende dalla tipologia di scambio mutualistico posto in essere dalla cooperativa e può quindi concretizzarsi in una maggiorazione del trattamento retributivo nelle cooperative di produzione e lavoro, in uno sconto o una parziale restituzione del prezzo pagato per le cooperative d'utenza o in una maggiorazione del prezzo riconosciuto al socio nelle cooperative di conferimento.

### ***Determinazione del ristorno***

È, innanzitutto, opportuno chiarire che *“la sola caratteristica che i ristorni hanno in comune con gli utili è l'aleatorietà, in quanto la società potrà distribuire ristorni soltanto se la gestione mutualistica dell'impresa si è chiusa con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi”* (Cass. 8 settembre 1999 n. 9513). Di contro, la determinazione del ristorno erogabile parte sicuramente dall'utile dell'esercizio, poiché una qualunque distribuzione che determini perdite non potrebbe che intaccare le riserve o il capitale della società. Non tutto l'utile è però ristornabile, poiché una parte del risultato positivo dell'esercizio potrebbe non essere riconducibile a un avanzo della gestione mutualistica. Non concorrono alla determinazione dell'avanzo ristornabile le componenti che presentano carattere di eccezionalità, così come i proventi e oneri finanziari e le rettifiche di valore da attività finanziarie. Inoltre, per le società cooperative che intrattengono scambi sia con i soci che con i terzi, stante il concorso al risultato d'esercizio anche da parte degli scambi intercorsi con non soci, al fine di evitare che lo strumento del ristorno configuri una parziale e indiretta realizzazione di finalità lucrative, questo non può eccedere l'avanzo di gestione, moltiplicato per la percentuale di mutualità determinata ai fini del calcolo della prevalenza. Infine, nelle cooperative di produzione e lavoro è previsto per il ristorno l'ulteriore limite del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi del socio.

### ***Possibili modalità di rappresentazione contabile ed erogazione del ristorno***

In assenza di norme di riferimento sulla modalità di rappresentazione contabile del ristorno, è possibile procedere alternativamente con una contabilizzazione a conto economico o come destinazione di utile. Inevitabilmente, tale scelta può impattare in modo diverso sulla rappresentazione del risultato oltre che sulla consistenza del patrimonio sociale.

Il metodo suggerito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (raccomandazione gennaio 2006) è quello della contabilizzazione a conto economico, poiché questa rappresentazione espone in bilancio il vantaggio mutualistico nella sua forma naturale di maggiore retribuzione, maggior costo del conferito o minor costo dell'acquistato.

Tale metodo comporta l'esposizione di un minor utile dell'esercizio, mentre l'impatto sullo stato patrimoniale dipende dalla scelta adottata sull'attribuzione del ristorno. In caso di erogazione attraverso aumento delle quote sociali o emissione di nuove azioni, si determina uno spostamento di valori tra differenti voci del patrimonio netto, con un conseguente consolidamento della posizione patrimoniale della cooperativa. Al contrario, in caso di attribuzione in denaro o attraverso emissione di strumenti finanziari, il passaggio di valori dal patrimonio netto ai debiti, unitamente alla contrazione del valore di risultato, determina un peggioramento del quadro economico-patrimoniale dell'impresa desumibile dal bilancio.

Trattando il ristorno come destinazione di utile, ogni rilevazione contabile è concretamente rimandata all'esercizio successivo rispetto a quello di maturazione dell'avanzo della gestione, con la conseguenza di presentare a bilancio un maggior utile dell'esercizio e una maggiore consistenza del patrimonio netto.

### ***Effetti delle scelte sul ristorno sulla bancabilità delle imprese cooperative***

La scelta di contabilizzare il ristorno a conto economico ovvero come riparto dell'utile, se è totalmente neutra rispetto al trattamento fiscale riservato, può determinare effetti importanti sulla formazione del merito creditizio, soprattutto se la relativa valutazione è condotta in maniera acritica, applicando anche indici di bilancio e parametri di bancabilità non adeguatamente rettificati. Allo stesso modo, la scelta di assegnare il ristorno attraverso un incremento della partecipazione del socio piuttosto che in denaro, potrebbe incidere sulla rappresentazione dell'equilibrio finanziario della società e sulla conseguente determinazione del merito creditizio.

In conclusione, è importante che gli amministratori valutino adeguatamente gli effetti sulla bancabilità nella formulazione della proposta ai soci in merito al ristorno. È inoltre opportuno che in nota integrativa o in una relazione accompagnatoria alle richieste di affidamento, gli amministratori chiariscano la natura e l'entità dell'impatto prodotto dal ristorno, in funzione delle scelte operate, sui valori chiave del conto economico e dello stato patrimoniale.



Autore: **Emanuele Galtieri**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Società](#) > [Varie](#)

24 Giugno 2019

## **DL Crescita: il nuovo calendario Redditi per i versamenti**

Finalmente è passato alla Camera il Ddl di conversione del [Decreto Crescita](#). Resta il passaggio al Senato, ma il testo dovrebbe essere “blindato”, del ch  andiamo a riepilogare le scadenze previste per i versamenti dei Redditi, con la fondamentale distinzione tra soggetti ISA o non ISA.

### ***Chi paga al 1° luglio***

Non godono di alcuna proroga i soggetti che non hanno nulla a che fare con gli ISA, o che restano espressamente fuori dalla proroga:

- I “**privati**”, ovvero coloro che non hanno posizione IVA e non detengono partecipazioni in soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA. Si considerano “privati” anche gli agricoltori che determinano il reddito in base al reddito agrario.
- I contribuenti che esercitano attivit  di impresa o professionale **per le quali gli ISA non sono stati approvati**.
- I soggetti che, seppure esercitando attivit  il cui codice rientra negli ISA, ne sono esclusi **per l’aver superato il limite dei ricavi di 5.164.569 euro**.

Costoro potranno ovviamente giovare dei 30 giorni in pi , e quindi versare al 31 luglio, con la corresponsione dello 0,4% aggiuntivo.

### ***Chi paga al 30 settembre***

Slitta al 30 settembre il termine di versamento per:

- tutti i titolari di partita IVA che esercitano attivit  per la quale sono stati approvati gli ISA (ditte individuali, societ );
- i soggetti che detengono partecipazioni (soci, collaboratori familiari, soci di societ  di capitale trasparenti) in soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.

La proroga consiste lo slittamento del versamento relativo a:

- imposte e contributi risultanti da Redditi e IRAP

A cascata, e salvo diverse indicazioni future, vengono coinvolti tutti i versamenti che sono legati alla scadenza di Redditi, quali il diritto annuale CCIAA.

Resta da chiarire il problema delle casse professionali: mentre per la Cassa Geometri, ad esempio, posto che la liquidazione del dovuto avviene in Redditi, è evidente che la proroga valga anche ai fini della cassa, altre casse di previdenza viaggiano separate da Redditi, e già stanno richiedendo la presentazione dei dati reddituali (ad esempio, per i giornalisti, l'invio deve avvenire entro il 31 luglio). Occorrerà quindi verificare, per ciascuna cassa, come il nuovo termine di versamento legato agli ISA sarà accolto e gestito.

### ***I minimi ed i forfettari***

Il fatto che minimi e forfettari siano esclusi dagli ISA non dovrebbe incidere con il diritto anche per costoro alla proroga. L'unica causa di esclusione, infatti, che viene espressamente citata quale motivo di "non proroga", è quella del conseguimento di ricavi superiori alla soglia di applicazione ISA. Sul punto, pertanto, si ribadisce la posizione sin qui espressa e che sta trovando sempre maggiore accoglimento da parte di autorevoli fonti.

### ***I soggetti IRES***

Rientrano nella proroga al 30 settembre anche i soggetti IRES che hanno approvato nel termine dei 180 giorni, sempre che siano soggetti ad ISA e che non abbiano sfondato il tetto massimo di ricavi.

### ***Le altre cause di esclusione***

Anche nel caso di altre cause di esclusione ISA, quali l'inizio e la cessata attività, il DL crescita non fornisce indicazioni specifiche. Vale in tale caso, così come per minimi e forfettari, un ragionamento speculare: se la sola causa di esclusione relativa al conseguimento di ricavi superiori a 5.164.569 euro è espressamente normata come non avente diritto alla proroga, la conseguenza logica, ed in linea con quanto accaduto in passato, è quella che in tutte le altre cause di esclusione la proroga sia efficace.

### ***Come effettueranno i versamenti i soggetti ISA***

I soggetti che si giovano dello slittamento dei versamenti al 30 settembre a seguito di ISA, verseranno:

- al 30 settembre senza corresponsione dello 0,4%
- potranno rateizzare, a partire da tale data, secondo il seguente calendario:
  - Titolare di partita IVA: **30/09 – 16/10 – 18/11**
  - Non titolare di partita IVA: **30/09 – 31/10 – 2/12**

### ***Trasmissione telematica***



Cambiano anche i termini di trasmissione telematica, non in dipendenza degli ISA, bensì quale norma generale, e quindi a valere anche per i prossimi anni.

I Redditi e l'IRAP saranno da trasmettersi entro il 30 novembre (ovvero, posto che è sabato, il 2 dicembre).

In caso di periodo non coincidente all'anno solare, si passa dal nono all'undicesimo mese successivo.



Autore: **Sandra Pennacini**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Finanziaria](#) > [Decreto Crescita](#)

24 Giugno 2019

## Finanziamenti dei soci. La causa sul rimborso va al Tribunale delle Imprese

I finanziamenti erogati dai soci alla Società danno luogo a un rapporto ascrivibile alla nozione di "rapporti societari" di cui all'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 168/2003<sup>1</sup>, sicché per la lite sul rimborso sussiste la competenza del cosiddetto Tribunale delle Imprese.

È quanto emerge dalla lettura dell'[ordinanza n. 14468/2019](#) della Corte di Cassazione (Sez. 6 civ.), depositata il 28 maggio.

### **Il caso**

La suddetta ordinanza **regola la competenza** nel giudizio promosso dal socio di un Mobilificio avente a oggetto la richiesta di restituzione di alcuni finanziamenti dal medesimo effettuati in favore della Società, cui è stata **opposta la postergazione** ai sensi dell'articolo 2467, comma 1, cod. civ.<sup>2</sup>

Il socio ha presentato ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Napoli, la quale ha dichiarato la propria **incompetenza per materia**, sostenendo che la competenza fosse del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, nel cui circondario aveva sede la società convenuta.

Ebbene, il socio, per nulla convinto dell'assunto del Tribunale partenopeo, ha proposto regolamento di competenza ai sensi degli articoli 42 e 47 cod. proc. civ., lamentando la violazione dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 168/03.

La Suprema Corte ha condiviso il ricorso e ha pertanto cassato l'ordinanza impugnata.

La causa, dunque, è tornata al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia d'impresa, dichiarato dagli Ermellini Giudice competente per materia.

### **Motivi della decisione**

In particolare, gli Ermellini hanno affermato che i rapporti tra società e soci **disciplinati dall'art. 2467 cod. civ.** sono sussumibili nel concetto di «rapporti societari» di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), D.lgs. n.168/2003 (come modificato dalla legge n. 27/2012 di conversione del D.l. n. 1/2012) che, per consolidato orientamento di legittimità, integra una «nozione generale», rispetto alla quale le specifiche ipotesi elencate, di seguito alla formula «ivi compresi», svolgono una funzione **meramente esplicativa** (Cass. n. 13956/2016; cfr. Cass. nn. 20441/2018, 2759/2016, 14369/2015).

Nel caso specifico, poi, la riconducibilità della vicenda ai rapporti societari trapela – secondo i Massimi giudici - dal fatto che il socio-ricorrente ha dedotto come la società avesse eccepito, gradatamente, che si trattava di "*versamenti di somme a titolo di capitale e non di mutuo*", che i finanziamenti erano comunque "*postergati rispetto agli altri creditori*" e che in ogni caso "*il giudice dovrebbe assegnare un congruo termine per il rimborso*", al contempo lamentando come l'altro socio avesse invece "*restituito a sé stesso, nella qualità di amministratore della società, una cospicua quota dei finanziamenti effettuati*".

In definitiva, la Suprema Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

---

<sup>1</sup>**Art. 3. Competenza per materia delle sezioni specializzate**

*[]; 2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:*

*a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; [...]*

<sup>2</sup>C.C. Art. 2467. Finanziamenti dei soci

*«1. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.*

*2. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».*

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: [Contenzioso](#) > [Varie](#)

24 Giugno 2019

## Invito del Fisco senza avvertimento. La prova è salva

Cassazione Tributaria, ordinanza depositata il 21 giugno 2019

Il divieto, per il Giudice, di considerare a favore del contribuente i documenti non prodotti in sede amministrativa, previsto dall'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, presuppone un invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze negative dell'inottemperanza. Al riguardo, l'onere probatorio grava sull'Agenzia delle Entrate.

È quanto ha affermato la Corte di Cassazione (Sez. 5 civ.), con l'**ordinanza n. 16725/2019**, depositata il 21 giugno, che accoglie il ricorso del contribuente.

### **La sanzione**

L'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 (in materia di II.DD.) nonché l'art. 51 del d.P.R. n. 633/1973 (in materia di IVA) vietano al Giudice tributario di considerare, a favore del contribuente, i documenti dal medesimo non prodotti in sede di risposta agli inviti e questionari provenienti dall'Amministrazione finanziaria.

Gli inviti e i questionari rispondono alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, così da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario.

Essendo questa la "ratio" di inviti e questionari, il legislatore ha predisposto la **sanzione dell'inutilizzabilità** con riguardo a quei documenti che siano prodotti dal contribuente soltanto in occasione del giudizio; infatti il comma 4 dell'art. 32 cit. stabilisce che:

- *«Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio **non possono** essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio **deve informare** il contribuente contestualmente alla richiesta».*

D'altro canto il comma 5 della stessa norma precisa che le cause di inutilizzabilità previste dal comma 4 non operano nei confronti *«del contribuente che deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici **per causa a lui non imputabile**».*

### **Il caso**

Ebbene, nel caso che ci occupa, la C.T.R. ha ritenuto inutilizzabile la documentazione depositata dal contribuente in sede contenziosa per contrastare l'accertamento sintetico

effettuato nei suoi confronti, perché tale documentazione – attestante la percezione di dividendi – non era stata prodotta in fase amministrativa senza giustificato motivo.

Osservano, però, i giudici del “Palazzaccio” che il ragionamento della Commissione Regionale è limitato all'accertamento del mero verificarsi dell'omessa esibizione, mentre occorre anche verificare l'esistenza dei presupposti che innescano la preclusione, la cui prova incombe sull'Ufficio, costituiti dall'invito specifico e puntuale all'esibizione e dell'avvertimento circa le conseguenze derivanti dall'inottemperanza.

Invero, come chiarito da Cass. Sez. 6-5 civ. n. 6792/2019:

- *«il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di **collaborazione e buona fede** in senso oggettivo, espressamente enunciati dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l'amministrazione finanziaria; pertanto non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l'ufficio è tenuto ad ispirare la propria condotta agli anzidetti canoni della lealtà e della collaborazione. Va pertanto ritenuto che l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Agenzia, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza».*

In conclusione, la Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente e rinvia la causa alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, **per nuovo giudizio**.

Autore: **Paola Mauro**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Contenzioso](#) > [Processo tributario](#)

22 Giugno 2019

## **E-fattura inviata da operatore sanitario che non inoltra i dati al S.T.S.**

Dati eliminati anche in presenza di adesione al servizio di consultazione

**Domanda** - Si chiede di sapere se i dati afferenti le fatture elettroniche emesse nei primi mesi del 2019 dall'operatore sanitario non tenuto all'invio dei dati al S.T.S. sono messe a disposizione del consumatore finale che aderisce al servizio di consultazione delle e-fatture, reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.

**Risposta** - Prima di rispondere al suo quesito, è necessario fare una ricostruzione sui passaggi normativi che hanno delineato, per gli operatori sanitari, il divieto di fatturazione elettronica per l'anno 2019.

Il D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018 ha disposto, all'art.10-bis - solo per il periodo d'imposta 2019 - l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dall'effettivo invio dei dati e dell'eventuale opposizione da parte dell'assistito. Successivamente, in seguito alle criticità evidenziate dal Garante della Privacy, vista la natura dei dati trattati in ambito sanitario, la Legge di bilancio 2019 ha commutato l'esonero all'emissione della fattura in formato elettronico in divieto di emissione della F.E. con riferimento a quelle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

Successivamente, l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che *«Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (si pensi ad esempio al fisioterapista, logopedista ecc), con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»*.

In sintesi, per il periodo d'imposta 2019, gli operatori sanitari, a prescindere dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che eroga la prestazione, indipendentemente dall'obbligo di invio dati al S.T.S., non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Pertanto, gli operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo Sdl.

In merito al suo quesito, come da Circolare n°14/E del 2019, considerato che il divieto di fatturazione elettronica per le fattispecie in esame e? entrato in vigore dopo il 1° gennaio 2019, data di avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, alcuni operatori potrebbero aver già emesso fatture elettroniche attraverso lo SdI (si pensi alle fatture emesse dal fisioterapista prima dell'entrata in vigore del D.L. 135, come da conversione in legge). In tali casi, l'Agenzia delle entrate procederà, alla cancellazione dei file xml delle fatture già pervenute, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, ovvero al servizio di conservazione, da parte del cedente/prestatore, sulla base di quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni. Tuttavia, nell'ottica della protezione dei dati personali e nel rispetto delle finalità di trattamento, i dati relativi alle suddette fatture, considerata la loro particolarità e delicatezza, **non saranno messi a disposizione al cliente/consumatore finale nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate neanche in presenza della sua adesione al servizio di consultazione** delle proprie e-fatture (si veda il provvedimento dell'Agenzia delle entrate datato 31 maggio 2019).

In base a quanto detto finora, la risposta al suo quesito è negativa.



Abbonamenti

**FISCAL SPEECH**

Richiedi una prova gratuita

Ti permette di "ascoltare" ciò che ogni giorno consulti sulle nostre pagine

Servizio gratuito per gli abbonati!

Autore: **Andrea Amantea**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: [Iva](#) > [E-Fattura](#)



24 Giugno 2019

## **Interventi di risparmio energetico: l'invio comunicazione all'ENEA**

Le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio e alla riqualificazione energetica fruiscono di una detrazione fiscale che comporta un risparmio d'imposta.

Per gli interventi di ristrutturazioni edilizie finalizzati al risparmio e alla riqualificazione energetica, che danno diritto ad una detrazione fiscale, ultimati a partire dal 1° gennaio 2018, è previsto l'obbligo d'invio dei dati relativi a tali lavori all'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). La [legge di Bilancio 2019](#) ha prorogato al 31 dicembre 2019 la detrazione fiscale per tali interventi.

### ***Interventi per cui è prevista l'agevolazione***

Le detrazioni sono riconosciute per le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi) l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l'agevolazione è prevista anche per l'acquisto e la posa in opera:

- delle schermature solari indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.

Infine, per gli anni 2018 e 2019 è prevista anche:



- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi;
- per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
- per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica A+ (A per i forni) sempre che siano collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

### ***Certificazioni necessarie***

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale bisogna essere in possesso dei seguenti documenti:

- l'asseverazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'intervento realizzato ai requisiti tecnici richiesti;
- l'attestato di prestazione energetica (APE) che certifichi l'efficienza energetica dell'immobile/edificio;
- la scheda informativa degli interventi realizzati che riporti i dati del soggetto che ha sostenuto le spese, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio energetico che ne consegue.

### ***Documenti da trasmettere***

Entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori o del collaudo è necessario trasmettere all'ENEA, telematicamente attraverso il sito [detrazionifiscali.enea.it](http://detrazionifiscali.enea.it), le informazioni sui lavori effettuati. Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, il contribuente può inviare la documentazione tramite raccomandata con ricevuta semplice al seguente indirizzo: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) indicando il riferimento "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

### ***Documenti da conservare***

Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, è necessario conservare:

- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'Enea;

- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

### ***Mancato invio comunicazione***

Con nota prot. N° 3797/2019, Il Ministero dello sviluppo economico ha sottolineato che la trasmissione all'ENEA delle informazioni relative agli interventi edilizi comportanti un risparmio energetico, anche se obbligatoria per il contribuente, qualora non venga effettuata non determini la perdita del diritto alla predetta agevolazione.

In particolare l'art. 4 del Decreto Interministeriale n° 41/1998 riporta l'elenco tassativo dei casi in cui la detrazione non viene riconosciuta, che sono:

- effettuazione dei pagamenti in modalità diverse dal bonifico bancario;
- violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente;
- esecuzione di opere edilizie difformi.

Perciò, la mancata trasmissione delle predette informazioni all'ENEA non comporta la revoca delle detrazioni previste dall' art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 e, nel caso in cui non si provveda a tale adempimento, non è prevista alcuna sanzione.

Autore: **Serena Pastore**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: [Contribuenti](#) > [Adempimenti](#)

24 Giugno 2019

## **Sequestro solo se c'è il “fumus”**

Nel caso di contestazione di reati tributari è possibile applicare una misura di carattere reale qualora venga accertato il *fumus commissi delicti*

La Corte di cassazione con la sentenza n. 23190/2019 depositata il giorno 27/05/2019 pone il principio di diritto per il quale un eventuale decreto di sequestro emesso in fase d'indagine preliminare ed avente ad oggetto somme di denaro di proprietà dell'indagato possa essere emesso nel solo caso in cui venga positivamente accertato il *fumus commissi delicti*, ovvero nella sola ipotesi in cui paia come probabile che l'indagato abbia effettivamente commesso il reato contestato.

Il caso di specie trae origine dal ricorso del procuratore della repubblica avverso un provvedimento del tribunale del riesame, tramite il quale i giudici annullavano il decreto di sequestro, avente ad oggetto beni dell'imputato al quale era stato contestato il reato di riciclaggio previsto dall' art. 648 c.p. per avere celato la provenienza di somme illecite originata da violazioni alle norme tributarie, commesse in territorio spagnolo.

Deduceva il Pm ricorrente in apposito motivo di ricorso come l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, ed oggetto dell'impugnazione, fosse del tutto carente di motivazione tanto da dovere essere revocata data la palese violazione di legge.

Il procedimento, dopo avere compiuto il proprio corso, veniva deciso da parte dei giudici della Suprema Corte con la sentenza n. 23190/2019, qui in commento.

La decisione assume una certa importanza, posto che delinea i caratteri dei provvedimenti diretti ad applicare misure cautelari di carattere reale.

In particolare, i giudici della Corte Suprema si soffermano sul carattere della motivazione che deve corredare il dispositivo di decisione.

Gli Ermellini precisano, infatti, in quali casi si incorra nelle ipotesi di motivazione meramente apparente che origina la nullità del provvedimento; si tratta delle ipotesi in cui la motivazione paia del tutto avulsa rispetto alle risultanze processuali o che faccia riferimento a mere affermazioni di carattere apodittico.

Tale casistica, non ricorre nel caso di specie. Infatti, a seguito della verifica del contenuto della motivazione del provvedimento opposto, era stato possibile verificare la corretta tecnica utilizzata da parte dei giudici del riesame, che avevano ad ogni modo proceduto ad una valutazione analitica della situazione di fatto e delle norme che la regolamentavano.

La motivazione prosegue con l'esame dei requisiti necessari al fine di potere applicare legittimamente una misura cautelare di carattere reale.

Tra i presupposti legittimanti l'applicazione del provvedimento è indispensabile la presenza

nella situazione oggetto di valutazione, del cosiddetto *fumus commissi delicti*, ovvero di una situazione che renda plausibile da parte dell'indagato la commissione di un delitto per il quale sia ipotizzabile l'applicazione di una misura cautelare di carattere reale.

Ricordano i giudici della Corte Suprema di cassazione come nella sede di riesame venga demandata al giudice la sola verifica sommaria dei presupposti di applicazione della misura alla luce di tutte le contestazioni difensive.

Nel caso di specie, che vedeva la contestazione del reato di riciclaggio di somme derivanti da illeciti fiscali, sulla base di alcuni trasferimenti di somme di denaro su conti correnti ad ogni modo riconducibili al soggetto sottoposto ad indagini, i giudici del riesame avevano ritenute fondate le tesi difensive circa la legittima provenienza delle predette somme.

Pertanto, osservano i giudici della Corte Suprema, la motivazione del decreto oggetto d'impugnazione da parte del Pm era del tutto legittima, potendosi sulla base di specifici presupposti normativi valutare la presenza o meno del *fumus commissi delicti* che nel caso di specie non era stato ritenuto configurabile.

Autore: **Andrea Magagnoli**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Contenzioso](#) > [Reati tributari](#)